



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa della senatrice PUGLISI, AMATI, DE BIASI, FAVERO, Elena
FERRARA, GRANAIOLA, LO GIUDICE, MANASSERO, TOCCI, VACCARI e
ZANONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2013

Modifica all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola

ONOREVOLI SENATORI. – Appare necessario fare chiarezza sul trattamento pensionistico del personale della scuola. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non differenzia in alcun modo la normativa previdenziale relativa al comparto scuola rispetto a quella degli altri settori pubblici e privati, non tenendo in alcun conto il fatto che i lavoratori della scuola possono andare in pensione un solo giorno all'anno, il 1° settembre, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, per le giuste esigenze di funzionalità e di continuità didattica.

Di tale specificità, invece, si è tenuto sempre conto in tutte le normative in materia pensionistica antecedenti la cosiddetta «riforma Fornero». Il comparto scuola, in virtù della specificità espressa anche nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, ha sempre goduto di un'apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico; in particolare, si ricordano l'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243; l'articolo 1, comma 5, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 247; l'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; l'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

È importante sottolineare che il presente disegno di legge, oltre a garantire il rispetto della specificità della condizione del perso-

nale della scuola e, conseguentemente, l'equità di trattamento tra tutti i lavoratori in relazione ai requisiti per il pensionamento, consente di incrementare le immissioni di docenti giovani all'interno della scuola, riducendo il precariato e contrastando un'anomalia propria dell'Italia, che risulta essere il Paese dell'Unione europea con la percentuale più alta di insegnanti di oltre cinquanta anni di età e con quella più bassa di insegnanti al di sotto dei trenta anni di età.

Sulla base dell'anagrafe del personale della scuola del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), il numero di docenti e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) interessato a questo provvedimento è quantificato in 3.500 eventuali beneficiari; si sottolinea, inoltre, che non tutti coloro che potenzialmente possono fruire di questa opportunità la utilizzeranno effettivamente, dal momento che è abbastanza diffuso nel mondo della scuola il permanere in servizio anche oltre la data in cui si maturano i requisiti per il pensionamento.

Si segnala, infine, che un numero rilevante di docenti e di personale ATA interessato al provvedimento ha avanzato istanza al tribunale amministrativo regionale (TAR) di sospensione dell'efficacia delle determinazioni ai fini pensionistici contenute nella circolare del MIUR n. 23 del 12 marzo 2012.

Con il presente disegno di legge si intende modificare l'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con la previsione dello slittamento del termine per maturare il requisito contributivo al 31 agosto 2011 sulla base della normativa antecedente

alla riforma Fornero. Resta inteso che la maturazione del requisito anagrafico è computata, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della citata legge n. 449 del 1997, così come ribadito nella circolare del MIUR n. 100 del 29 dicembre 2010, che recita: «Si ricorda preliminarmente che, per il 2011, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1,

comma 6, lettera *c*), della legge n. 243 del 2004, come novellato dalla legge n. 247 del 2007, per il personale della scuola i requisiti necessari per l'accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché maturati entro il 31 dicembre».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 27 milioni di euro per l'anno 2013 ed in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge

di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 27 milioni di euro per l'anno 2013 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

